

commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 19, è sottoposto a preventiva validazione da parte dell'ufficio o sezione presso il quale è accreditato, secondo i seguenti parametri:

a) indennità oraria: riferita alla qualifica funzionale rivestita all'atto del pensionamento e al regime di prestazione lavorativa «in straordinario» e commisurata alle ore previste per il nastro operativo prenotato nella specifica seduta ed al tempo di viaggio;

b) rimborso chilometrico: pari ad un quinto del prezzo di un litro della benzina all'atto dell'incarico. A tal fine, la distanza chilometrica da considerarsi è quella del percorso di andata e ritorno fra la sede dell'ufficio della motorizzazione civile o della sezione e la sede di svolgimento della seduta.

2. Il compenso, validato ai sensi del comma 1, è corrisposto anticipatamente all'esaminatore ausiliario a cura del richiedente la seduta. L'esaminatore ne rilascia quietanza di avvenuta liquidazione prima dell'inizio delle operazioni d'esame.

Art. 4.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1378

22A02921

DECRETO 5 aprile 2022.

Ripartizione di risorse per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, con il quale sono state assegnate delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021 per la progettazione e realizzazione - da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitane, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto - di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento

della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i piani urbani mobilità sostenibile (PUMS) e i piani urbani della mobilità ciclistica denominati «bicipan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2021, n. 320, che ha apportato alcune modifiche al citato decreto n. 344/2020;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 344/2020, che prevede che gli enti locali beneficiari delle risorse provvedano alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e pertanto entro il 10 agosto 2022;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la misura M2C2 - 4.1 del PNRR «Rafforzamento mobilità ciclistica», ed in particolare il sub investimento a) «Ciclovie urbane», per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle quaranta città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, nell'ambito della misura M2C2-4., per la realizzazione del sub-investimento «Ciclovie urbane» assegna l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente per progetti in essere, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF);

Considerato che la quota di 50 milioni imputati a progetti in essere per il rafforzamento della mobilità ciclistica per il periodo 2022 - 2026, come indicato nella citata misura M2C2 - 4.1 del PNRR, è da ricomprendere nell'importo di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344/2020;

Visto il decreto 15 dicembre 2021, n. 509, che dispone il riparto delle risorse del PNRR per nuovi progetti per un importo di 150 milioni di euro - al netto delle risorse per progetti in essere - applicando i criteri e le percentuali di riparto utilizzati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 12 agosto 2020, n. 344, in considerazione della tipologia degli interventi da realizzare ed in ragione della circostanza che gli indicatori per la valorizzazione dei criteri di natura demografica e della superficie territoriale degli enti interessati sono caratterizzati da una sostanziale stazionarietà;

Visti gli obblighi relativi al conseguimento di obiettivi e traguardi stabiliti nel PNRR;



Considerato che il comma 3, dell'art. 1 del decreto n. 509/2021, prevede che gli interventi da realizzare finanziati con il medesimo decreto, unitamente a quelli finanziati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, a valere sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, dovranno garantire la realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in comuni con più di 50.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026;

Vista la nota ANCI prot. n. 8/St/AG/gm-22 del 22 gennaio 2022, con la quale viene rinnovata la richiesta, già avanzata in sede di istruttoria tecnica propedeutica all'intesa rilasciata in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto n. 509/2021 per le risorse del PNRR, misura M2C2-4.1, di allineare la scadenza prevista dal decreto n. 344/2020 per la realizzazione degli interventi dal mese di agosto 2022 al 31 dicembre 2023, «in coerenza con e per concorrere fattivamente al target del PNRR con riferimento alla legislazione vigente»;

Ravvisata la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 344/2020, equiparando i termini per la conclusione degli interventi alla data prevista per il traguardo intermedio del PNRR, vale a dire il 31 dicembre 2023, termine entro il quale devono essere realizzati almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane in comuni con più di 50.000 abitanti, in modo da favorire il raggiungimento del sopraccitato obiettivo fissato dal medesimo PNRR, con particolare riguardo alla quantità di km aggiuntivi di piste ciclabili da realizzare con le risorse a valere sui progetti già in essere;

Ritenuto necessario, inoltre, modificare l'art. 5 del decreto n. 344/2020 in modo da rendere coerente il testo vigente con le modifiche introdotte con il richiamato decreto n. 320/2021;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del decreto ministeriale
12 agosto 2020, n. 344*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali beneficiari delle risorse provvedono alla realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2023».

2. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 aprile 2024 gli enti locali beneficiari provvedono ad inviare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, la rendicontazione relativa agli interventi finanziati».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale
12 agosto 2020, n. 344*

1. All'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 344, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) descrizione dell'intero programma di interventi attivato a seguito del finanziamento, con descrizione sintetica degli interventi, quali, a titolo esemplificativo, indicazione della localizzazione della pista ciclabile, estensione in metri lineari, quadro economico di spesa definitivo dell'intervento, della data di ultimazione dell'intervento, del certificato di regolare esecuzione o collaudo, nonché con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP)».

Roma, 5 aprile 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1332

22A02920

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2022.

Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, recante «elenco delle piante dichiarate officinali»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;

Viste le linee guida relative alle «Good manufacturing practice (GMP)» dell'Unione europea, con riferimento, in particolare, all'allegato 7, concernente la fabbricazione dei medicinali di origine vegetale e le «Good agricultural and collection practice (GACP)» dell'Unione europea;

